

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

COMUNI DI ALBARETO - BARDI - BEDONIA - BERCETO - BORE - BORGO VAL DI TARO - COMPIANO - FORNOVO - MEDESANO - PELLEGRINO P.SE - SOLIGNANO - TARENZO - TORNOLO - VALMOZZOLA - VARANO MELEGARI - VARSÌ -

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI PARMA

BANDO DI CONCORSO

Per l'erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 L.R. n. 24/2001 - Anno 2019 -

APERTURA BANDO 14 GENNAIO 2020 - CHIUSURA BANDO 28 FEBBRAIO 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, così come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge n. 80/2014, viene indetto un Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'accesso all'abitazione in locazione - Anno 2019 - in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 28/10/2019. L'azienda Casa Emilia Romagna di Parma è l'ente strumentale individuato dai comuni del Distretto Valli Taro e Ceno per la gestione del presente bando.

Al Bando possono partecipare i cittadini interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2019 dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, **che alla data di presentazione della domanda** sono in possesso dei seguenti

REQUISITI (del richiedente titolare del contratto OPPURE del componente il nucleo ISEE maggiorenne, residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione, che presenta la domanda):

- A) **Residenza** anagrafica in uno dei Comuni del Distretto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;
- B.1) **Cittadinanza** italiana;
- B.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- B.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- C.1) **Titolarietà di un contratto** di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, per un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure
- C.2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita; La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
oppure
- C.3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalla società o agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
- D) **Valore ISEE del NUCLEO FAMILIARE COMPRESO TRA € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,30 (valore massimo).**
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza 31/12/2020. Non saranno tenute in considerazione DSU che presenteranno omissioni e/o difformità.
- E) Canone mensile di affitto, **comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00**

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni **del nucleo familiare ISEE:**

- 1) **essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza** di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
- 2) **essere beneficiario - nell'anno 2019 - di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa"** derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
- 3) **essere beneficiario - nell'anno 2019 - di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole"** di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124
- 4) **essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;**
- 5) **Avere la titolarità di una quota superiore al 50%** di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 08/07/1975. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
- 6) **Essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.**

Non sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni:

- a) la titolarità dei diritti sopraelencati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio.
- b) titolarità di "nuda proprietà", anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

GRADUATORIA:

La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario.

Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone che sarà preso a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione (ESCLUSE LE RIVALUTAZIONI ISTAT).

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad una somma fissa pari a numero quattro (4) mensilità per un massimo di € 1.600,00 (entro i limiti previsti dalla DGR n. 1815/2019) prendendo a riferimento il canone di locazione indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE presentata.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva Unica con scadenza 31/12/2020.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

Chi intendesse partecipare all'indagine promossa dalla Regione Emilia Romagna relativa alla "rilevazione del disagio abitativo finalizzata alla conoscenza del fabbisogno", potrà compilare e restituire la scheda allegata alla domanda per l'erogazione del contributo per l'Affitto.

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO:

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

In caso di morosità del nucleo nel pagamento del canone di locazione, i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno erogheranno il contributo – o parte di esso – direttamente al proprietario.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull'apposito modulo, dovranno includere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti nel bando e dovranno contenere la Dichiarazione Sostitutiva Unica – ISEE con scadenza **31/12/2020** e il modulo relativo alla "rilevazione del disagio abitativo regionale anno 2019".

Fermo restando quanto sopra, si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del DPCM 159/2013), qualora non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE entro il termine di scadenza del bando, fissata al 28/02/2020, il richiedente può presentare la domanda di contributo allegando la ricevuta di presentazione al caaf della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con il numero di registrazione on line rilasciato dal caaf. In questo caso si procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE 2020, che dovrà comunque essere scaricabile entro e non oltre il 31 marzo 2020, pena l'esclusione dal beneficio.

SARANNO ESCLUSE dal beneficio le domande:

- PRIVE della Dichiarazione Sostitutiva Unica per le prestazioni sociali agevolate con scadenza **31/12/2020** o prive della ricevuta di presentazione al caaf della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con il numero di registrazione on line o contenenti Dichiarazione Sostitutiva Unica con omissioni e/o difformità.
- PRIVE della sottoscrizione,
- PERVENUTE OLTRE il termine di scadenza del Bando.

I moduli di domanda sono in distribuzione presso: - **ACER - PARMA Vicolo Grossardi 16/a Parma**
- **Uffici urp dei Comuni del Distretto**

Il Bando e il modulo di domanda sono, altresì, scaricabili dal sito internet di Acer Parma – Parma www.aziendacasapr.it

Le domande debitamente compilate e corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno pervenire direttamente all'ACER PARMA nelle giornate di apertura al pubblico oppure dal 14 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 nei seguenti giorni:

Borgotaro (Sede comunale)	lunedì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Fornovo Taro (Sede comunale)	martedì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Medesano (Sede comunale)	giovedì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- tramite posta all'ACER PARMA – Vicolo Grossardi, 16/a, 43125 PARMA

- tramite PEC al seguente indirizzo: urp.acerparma@legalmail.it

Per le domande inoltrate per posta, farà fede la data del timbro postale di partenza.

Le domande, in caso di consegna diretta, potranno essere sottoscritte in presenza dell'addetto incaricato oppure, se già sottoscritte, dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE

I Comuni e/o l'Acer in qualità di ente strumentale, effettueranno i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46,47,71 e 72 prima dell'erogazione del contributo.

Saranno altresì sottoposte a controlli le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione.

Nel caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo i Comuni del Distretto, prima della erogazione del contributo, accertano che i Servizi Sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare. In tal caso il contributo verrà erogato. Qualora invece i Servizi Sociali non fossero a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare, il contributo non verrà erogato.

Nel caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.) i Comuni del Distretto, prima della erogazione del contributo, accertano le effettive condizioni economiche tramite i Servizi Sociali. In tal caso il contributo potrà essere erogato anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Acer Parma pubblicherà sul proprio sito web l'elenco delle domande valide secondo l'ordine della graduatoria, con indicati il numero di domanda, le iniziali del richiedente e il contributo teorico.

I contributi effettivi saranno erogati fino alla concorrenza delle somme a disposizione.

Entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, potranno essere presentate all'Acer Parma eventuali osservazioni e opposizioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà, dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere

- effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo, essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi DPCM 159 del 05/12/2013

- effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Inoltre i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e l'Acer Parma, sempre ai sensi del suddetto DPCM 159 del 05/12/2013, possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall'art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe).

Ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/90, i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e l'Acer Parma, in sede di istruttoria, possono chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i richiedenti autorizzano i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e l'Acer Parma, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda e, parimenti, autorizzano i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e l'Acer Parma al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

I Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e l'Acer Parma non assumono responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.

Borgotaro, 13/01/2020

f.to IL DIRETTORE ACER PARMA